



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 26 giugno 2013 n.67**

*(Ratifica Decreto Delegato 29 marzo 2013 n.29)*

## **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 29 marzo 2013 n.29 - Interventi a modifica ed integrazione delle Leggi in materia previdenziale, di sicurezza sociale e di ammortizzatori sociali - promulgato:*

*Visti gli articoli 50, ultimo comma, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 e 8 della Legge 29 giugno 2005 n.97;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 5 adottata nella seduta del 26 marzo 2013;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 giugno 2013;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.7 del 22 giugno 2013;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 marzo 2013 n.29 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso*

## **INTERVENTI A MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE LEGGI IN MATERIA PREVIDENZIALE, DI SICUREZZA SOCIALE E DI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

Le presenti disposizioni si applicano, a partire dal 1° gennaio 2013, ai titolari di pensione sociale, assegno integrativo economico, integrazione speciale della pensione e assegno d'accompagnamento, che percepiscono altri redditi comunque ed ovunque prodotti, i quali abbiano regolarizzato la propria posizione nell'ambito della dichiarazione di responsabilità, di cui all'articolo 83 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, entro il 31 marzo 2013 ed a quelli che matureranno il diritto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto delegato.

Al fine di valutarne la sostenibilità ed aderenza con l'attuale situazione economica, le presenti disposizioni rimangono valide fino al 31 dicembre 2013, con possibilità di proroga da stabilirsi con l'emissione di apposito decreto delegato.

### **Art. 2**

*(Pensioni sociali)*

Il terzo comma dell'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, modificato con l'articolo 26 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158, viene sostituito dal presente:

“Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore punto b) risulti inferiore all'ammontare della pensione sociale, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo della pensione stessa. Nel caso il reddito del nucleo familiare, composto dal titolare di pensione sociale e/o di

assegno integrativo economico e da altro/i soggetto/i, sia complessivamente pari o inferiore ad un ammontare mensile di € 2.000,00 per tredici mensilità annuali, i redditi personali del titolare vengono detratti dalle prestazioni vitalizie di cui sopra nella misura del 20%.”.

Le disposizioni di cui al precedente comma vengono applicate anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto dal solo titolare di pensione sociale e/o assegno integrativo economico.

### **Art. 3**

*(Integrazione speciale all'importo della pensione)*

Il quarto comma dell'articolo 4 della Legge 11 febbraio 1983 n.15, modificato dall'articolo 27 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158, viene sostituito dal presente:

“L'importo mensile dell'integrazione speciale è pari alla differenza fra l'ammontare dell'importo della pensione erogata da un ente sammarinese, il 20% di tutti i redditi percepiti, compreso il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale e l'importo determinato in base al comma precedente.”.

### **Art. 4**

*(Assegno d'accompagnamento)*

L'articolo 4 della Legge 29 giugno 2005 n. 97 è così modificato:

#### **“Art. 4**

*(Requisiti reddituali)*

“L'importo dell'assegno di accompagnamento è pari alla differenza tra il reddito individuale goduto mensilmente e l'importo indicato al successivo articolo 8.

Ai fini della determinazione del reddito individuale viene compreso anche il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale.

Qualora il reddito del nucleo familiare, composto dal titolare di assegno d'accompagnamento e da altro/i soggetto/i sia complessivamente pari o inferiore ad un ammontare mensile di € 2.000,00 per tredici mensilità annuali, l'importo mensile dell'assegno di accompagnamento è pari alla differenza fra l'ammontare dell'importo della pensione erogata da un ente sammarinese o estero comprensivo del 20% degli eventuali altri redditi individuali di altra natura, e l'importo indicato al successivo articolo 8.

Le disposizioni di cui al precedente comma vengono applicate anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto dal solo titolare di assegno d'accompagnamento.

L'importo dell'assegno di accompagnamento è ridotto al 70% della somma sino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 2013/1712 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Antonella Mularoni – Denis Amici*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Gian Carlo Venturini*